

TAR Lazio 12/03/2003 n. 1868

legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.6

Conformemente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (con sentenza 7 novembre 1995, n. 482), deve affermarsi che le attribuzioni riconosciute all'Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, e le attività rimesse, in generale, alla competenza dell'Autorità, nonché quelle più specifiche attribuitele (ispezioni, indagini a campione, etc.) hanno carattere esclusivamente strumentale allo svolgimento del generale potere di vigilanza, senza mai comportare, in ogni caso, ingerenze negli indirizzi e nelle scelte relative alla realizzazione delle opere.